

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 luglio 2006, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

**Testo vigente della Legge Regionale 18 novembre 1996, n. 24.**

**"Norme per il sostegno e lo sviluppo degli «aero-club» della Regione Campania".**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1**

*1. La Regione Campania interviene a sostegno dello sviluppo degli aero-club campani, dotati di proprie scuole di volo ed officine aeronautiche riconosciute dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -ENAC - , che esercitano senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività didattica e formativa per il conseguimento di titoli aeronautici riconosciuti dal Ministero dei Trasporti e dell'Aeronautica e turistica di volo a motore, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle Associazioni Nazionali Paracadutisti d'Italia - A.N.P.I. - che operano sul territorio regionale. (1)*

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, della legge regionale 24 luglio 2006, n. 16.

---

#### **Art. 2**

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli Aero-club e alle A.N.P.d'I. provinciali un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

- a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;
- b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo e dell'attività paracadutistica anche in funzione agonistica;
- c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;
- e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

3. Almeno il 50% del contributo deve essere utilizzato per le attività specificate alle lettere «c» ed «e».

---

#### **Art. 3**

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di Sport e turismo, assegna agli Aero-club e alle A.N.P.d'I. provinciali esistenti nella Regione Campania e che abbiano presentato domanda entro il 30 ottobre di ciascun anno, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. Il riparto relativo alle assegnazioni dei contributi di cui al precedente comma 1 sarà ricavato in rapporto alla popolazione residente e su scala provinciale e alla consistenza del bacino di utenza servito dagli aero-club e dalle A.N.P.d'I.

---

#### **Art. 4**

1. Gli Aero-club e le A.N.P.d'I. beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta Regionale, Assessorato competente in materia di Sport e Turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguiti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

18 novembre 1996

*Rastrelli*